

<<+0008+000+013+998+638+015

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
PIU' CREDITO (prestito finalizzato)

N. PROGRESSIVO CONTRATTO
6493226

1. Informazioni sulla Banca e sull'intermediario

11/07/2019

Banca:	VOLKSWAGEN BANK GmbH - soggetta ai controlli di Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91, 00184 ROMA. Aderente al Fondo Obbligatorio per la protezione dei Depositi di Diritto Tedesco "Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH" (EdB) e al Fondo Volontario di Diritto Tedesco "Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken" (BdB).
Indirizzo: Codice fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: Codice ABI: Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia: Telefono: E-mail: Fax: Sito web:	12513730155 03105 53841 02 - 330.271 clienti@vwfs.com 02 - 39.21.42.46 www.vwfs.it
Intermediario: Indirizzo:	755 - DE PIERI SRL - 2722664 - PACIFICO ANTONIO VIA DEI FAGGI 9 CASTELFRANCO VENETO (TV)

2. Caratteristiche principali del "Più Credito"

Tipo di contratto:	Finanziamento finalizzato all'acquisto di beni e/o prestazione di servizi a soggetti che sottoscrivono le richieste di finanziamento presso rivenditori/prestatori convenzionati con la Volkswagen Bank ed inoltrati a quest'ultima. L'importo è in genere erogato direttamente al Convenzionato.
Importo totale del credito:	€ 16.817,50
Condizioni di prelievo/rimborso:	La Banca versa a favore del rivenditore convenzionato l'importo concesso in prestito su delega del Richiedente.
Numero di rate mensili:	72
Importo rata:	€ 290,50
Importo totale dovuto dal Richiedente:	€ 20.964,04
Prezzo in contanti:	Prezzo totale dell'acquisto / intervento: € 29.000,00 Anticipo: € 13.000,00 Importo da pagare al Convenzionato / Fornitore: € 16.000,00
Garanzie richieste:	Valore presentato dal Richiedente alla Banca, su eventuale domanda di quest'ultima, a fronte della concessione di un prestito, su cui la Banca si può rivalere in caso di insolvenza.
Indicazione del bene e/o del servizio:	Per le indicazioni del bene e/o del servizio si rimanda all'allegato.

3. Costi del credito

Tasso di interesse fisso:	6,099 %
Tasso annuo effettivo globale (TAEG):	6,75 %
Servizi o condizioni obbligatorie:	
Costi relativi all'utilizzo dello strumento di pagamento:	SDD : € Totale: €
Altri costi derivanti dal contratto:	Spese di istruttoria: (*) € 300,00 (*) Includere nell'importo totale del credito Bollo/imposta sostitutiva: € 42,04 Spese per comunicazioni periodiche di legge: € 6,00
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati:	Variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzione dei sistemi elettronici di pagamento, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.
Spese notarili:	Su eventuale richiesta della Banca possono essere addebitate spese per iscrizione di ipoteca sul veicolo finanziato, spese per richiesta di atto di assenso cancellazione d'ipoteca, spese per procura notarile per la costituzione ed iscrizione a favore della Banca pari ad un massimo di euro 300,00.
Costi in caso di ritardo nel pagamento:	Interessi di mora pari a tasso effettivo globale medio rilevato dal Ministero delle Economie e delle Finanze ai sensi della legge 108/96 + ¼; penale di decadenza dal beneficio del termine pari a 80% dell'importo del rimborso mensile, con un massimo di euro 78,00; spese di sollecito pari a 5% dell'importo dovuto con un minimo di euro 15,00; esazione importi insoluti pari a recupero spese sostenute per eventuali interventi domiciliari 13% dell'importo dovuto con un minimo di euro 25,00.

4. Esempio rappresentativo calcolo TAEG

Importo veicolo	15.000 €	L'esempio rappresentativo è predisposto prendendo in considerazione un importo finanziato medio e una durata media del finanziamento. TAN – Tasso Annuo Nominale: indica il tasso di interesse "puro", in percentuale sul credito concesso e su base annua, che non comprende spese e commissioni. Spese di istruttoria: spese finalizzate a remunerare l'ente che eroga il finanziamento dei costi sostenuti per le attività di valutazione della documentazione e verifica della meritevolezza del credito del cliente. Bollo: tributo fiscale da versare allo Stato applicato alla documentazione contenente la richiesta di finanziamento. Comunicazioni periodiche: lettere inviate una volta all'anno e alla scadenza del contratto contenenti una comunicazione sull'andamento del rapporto contrattuale. Indicano, in modo sintetico, tutte le informazioni sulle operazioni e i costi del finanziamento. TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale: espresso in percentuale sul credito concesso e su base annua comprende tutti i costi del finanziamento: TAN, commissioni, imposte, altri costi e spese legati ai servizi accessori obbligatori. In questo esempio, nel calcolo del TAEG rientrano le spese di istruttoria, le spese di incasso rata, il bollo, le spese per l'invio delle comunicazioni periodiche e i servizi accessori obbligatori. In particolare, nell'esempio, la polizza Furto e Incendio è considerata come obbligatoria per ottenere il finanziamento (in assenza di servizi obbligatori, il TAEG sarebbe più basso). Salvo che non sia diversamente disposto e indicato nella documentazione contrattuale, la polizza assicurativa accessoria è da ritenersi facoltativa e non necessaria per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
Anticipo veicolo	1.585 €	
Importo finanziato veicolo	13.415 €	
Durata finanziamento	48 mesi	
TAN	5,00%	
Spese di istruttoria	300 €	
Spese di incasso rata	144 € totali (3 € al mese) in caso di opzione di pagamento a mezzo SDD/bollettino postale	
Bollo	37,50 €	
Spese per invio comunicazioni periodiche	4 € totali (1 € all'anno) per le comunicazioni in formato cartaceo	
Importo finanziato polizza Furto e Incendio - Servizio obbligatorio	675 €	
TAEG	6,84%	
Importo finanziato polizza Manutenzione - Servizio facoltativo	610 €	
Importo rata	363,50 € Importo rata finanziamento escluse spese di incasso rata	
Totale da finanziare	15.000 €	
Totale da rimborsare	16.769,50 €	

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI PIU' CREDITO (prestito finalizzato)

N. PROGRESSIVO
CONTRATTO

6493226

5. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso:	Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza spese, a parte gli importi non ripetibili (imposte), inviando una lettera raccomandata A/R, entro 14 giorni di calendario dalla comunicazione di accettazione della richiesta di finanziamento da parte della Banca, ai recapiti della Banca di cui al punto 1.
Rimborso anticipato:	Il Consumatore ha facoltà di estinguere anticipatamente il suo debito. Ove eserciti tale facoltà, il Consumatore verserà alla Banca il capitale residuo, gli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché la commissione prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita dalla legge stessa. In caso di esercizio da parte del Consumatore della facoltà di surrogazione di cui all'art. 1202 cod. civ. - che lo stesso Consumatore dovrà dichiarare alla Banca prima che venga eseguito il conteggio di estinzione -, non saranno applicate le spese relative al rimborso anticipato del finanziamento.
Consultazione di una Banca dati:	Se la Banca rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una Banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto:	In caso di esito positivo della domanda di finanziamento il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.
Informativa valida fino al:	18/07/2019

6. Informazioni supplementari

Legge applicabile alle relazioni con il Consumatore nella fase precontrattuale:	Legge Italiana.
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente:	Legge Italiana - Foro competente: Per tutte le controversie derivanti dal Contratto di Credito o sorte in relazione allo stesso, qualora il Cliente sia da qualificarsi come consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sarà competente il Foro di residenza o domicilio del Cliente, negli altri casi sarà competente il Foro di Milano.
Lingua:	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del Consumatore, la Banca intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale.
Reclami e ricorsi:	Il Consumatore può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai recapiti della Banca di cui al punto 1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il Consumatore non si ritiene soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Consumatore dovrà rivolgersi necessariamente ed in via esclusiva, ad uno dei seguenti organismi: - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in presenza di preventivo reclamo; per informazioni consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca; - al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; per informazioni consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it
Per saperne di più:	La Guida Pratica <i>Il credito al consumo in parole semplici</i> è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.vwfs.it

<<+0008+000+013+998+639+014

ALLEGATO alle
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
PIU' CREDITO (prestito finalizzato)

N. PROGRESSIVO
CONTRATTO

6493226

A. Richiedente

Nome e Cognome: AUDI S3

B. Indicazione del bene e/o del servizio

Piano finanziario utilizzato: QOP

DATI BENE	DATI SERVIZI ACCESSORI
Marca AUDI	MR192 - NEW BUSINESS TOUR € 275,00 12 mesi Provincia: TV Classe di rischio: AU005 Scoperto: 10.000% PS051 - Personal Safe (rip) € 792,00 72 mesi MAC14 - PROMO 50% € 242,50 Mesi: 24 KM: 30000
Modello A3 2012 Sportback 2.0 TFSI 300 8VAS3L	
Destinazione Auto Usate - Benzina	
Cilindrata 1984	
Telaio TMBJG7NE1J0044068	
Targa FJ819XG	
Data immatricolazione 28/04/2017	
KM percorsi 38400	
KW 221	

NOTE:

L'esito dell'eventuale richiesta è soggetta all'approvazione della Banca.

DOCUMENTAZIONE DA FOTOCOPIARE E ALLEGARE AL CONTRATTO:

Per le persone fisiche: *Documento di identità *Codice fiscale *Dichiarazione dei redditi *Doc. di identità e Cod. fiscale del 2° firmatario

Per le società: *Fotocopia C.C.I.A.A. *Partita IVA *Dichiarazione dei redditi

C. Consenso al trattamento dei dati ex Regolamento UE 2016/679

Il Richiedente di cui al punto A. consente che i dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda, quelli relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale siano trattati e comunicati a terzi nei termini descritti nell'informativa messa a disposizione e ciò anche per quanto concerne i dati particolari (ad esempio, in caso di adesione alla copertura assicurativa e nel caso di eventuali dati sanitari).

Firma del Richiedente _____

D. Dichiarazione di detenzione di partecipazioni e/o di responsabilità illimitata in enti dotati di personalità giuridica (solo per soggetti privati)

1. Il firmatario dichiara di non detenere partecipazioni di maggioranza in una o più società.

In caso contrario afferma di detenere partecipazioni di maggioranza nelle seguenti società (specificare denominazione e partita iva): _____

2. Il firmatario dichiara di non essere illimitatamente responsabile in una o più società.

In caso contrario afferma di esserlo per le seguenti imprese (specificare denominazione e partita iva): _____

Firma _____

E. Dichiarazione di avvenuta consegna del documento "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori"

Il Richiedente dichiara che in data 11/07/2019 gli è stato consegnato il documento "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori"

Firma del Richiedente _____

<<+0008+000+013+998+640+000

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 - FRANCIA

Prodotto: New Business Tour (polizza collettiva n. 8 427 290)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquistato con finanziamento Volkswagen Bank o leasing Volkswagen Financial Services S.p.A.



Che cosa è assicurato?

Autovetture ad uso privato o autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 60 q.li

Garanzie di base :

- ✓ Furto (totale e parziale)
- ✓ Incendio
- ✓ Cristalli
- ✓ Garanzie complementari : danni indiretti, ricorso terzi e rischio locativo, spese di rimozione e parcheggio, danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate, spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi, spese di immatricolazione - annotazione della perdita di possesso - procura a vendere
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Eventi sociopolitici
- ✓ Valore a nuovo
- ✓ Assistenza stradale
- ✓ Minicollisione

Garanzie Opzionali :

Pack Plus : composto dall'assenza di degrado sui danni parziali fino a 36 mesi e dal aumento massimali Rottura Cristalli



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli a noleggio con o senza conducente
- ✗ Veicolo ad uso pubblico



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni :

- ! Dolo o colpa grave
- ! Guida senza regolare patente
- ! Appropriazione indebita
- ! Guida in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali

Principali limiti :

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e ai scoperti/franchigie indicati nel contratto
- ! Garanzia Valore a nuovo : operante solo in caso di perdita totale, per veicolo perduto di marca del gruppo Volkswagen se riacquisto di un altro della stessa marca di valore non inferiore, per veicolo perduto di marca diversa se riacquisto di un altro presso la rete ufficiale VW
- ! Garanzia Minicollisione : operante se la riparazione è effettuata presso la rete autorizzata.



Dove vale la copertura?

- ✓ Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.
- ✓ L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni (48 ore in caso di furto) di vostra conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante addebito su conto corrente e non è frazionabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno per la durata indicata sul certificato di assicurazione. La copertura si risolve al termine della durata. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: NEW BUSINESS TOUR (polizza Collettiva n.8 427 290)

Data di realizzazione: 1 marzo 2019

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società **MMA IARD S.A.** il patrimonio netto è pari a 2.441.350.828,75 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.336.098.777,04 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 038 000 000 €, il requisito patrimoniale minimo pari a 917 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 522%, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 235%.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società **MMA IARD Assurances Mutuelles** il patrimonio netto è pari a 1.367.337.255,91 euro di cui per riserve 803.557.508,66 euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 915 000 000 €, il requisito patrimoniale minimo pari a 229 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 1 879 %, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 470%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di Volkswagen Bank o Volkswagen Financial Services S.p.A.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

Incendio:

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori e optional stabilmente fissati (compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili), a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine.

Furto:

Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati.

Garanzie Complementari:

Danni indiretti.

L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare l'autoveicolo a causa di incendio totale o furto totale per un massimo di 30 giorni, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

La somma viene riconosciuta dalle ore 24 del giorno della denuncia del sinistro alla Società, fino al momento della comunicazione da parte dell'Autorità dell'eventuale ritrovamento dell'autoveicolo.

Ricorso terzi e rischio locativo.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del dispositivo del DL. 209 del 7 settembre 2005;
- b) al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del veicolo.

Spese di rimozione e parcheggio.

In caso di Furto del veicolo, la Società rimborsa, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.

La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi.

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere.

In caso di Furto totale senza ritrovamento dell'autoveicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà, nonché le spese per la procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l.

Cristalli:

La Società assicura i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

L'assicurazione comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli o, nel caso di screpolature, le spese sostenute per la riparazione.

Eventi Naturali:

Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani,

alluvioni, inondazioni purché non derivanti da fenomeni sismici. Sono compresi: frane e smottamenti del terreno; valanghe e slavine.

L'assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili. L'Assicurazione non opera se gli eventi naturali non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.

Eventi Sociopolitici:

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.

Assistenza Stradale:

La garanzia, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione, comprende le seguenti prestazioni: Autovettura sostitutiva per danni al veicolo; Autovettura sostitutiva per Furto del veicolo; Estensione della durata del noleggio in caso di riacquisto; Spese per taxi.

Minicollisione:

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

Valore a Nuovo:

La garanzia comporta in caso di perdita totale del veicolo la non applicabilità sull'indennizzo liquidabile della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo ed è operante a condizione che venga riacquistato un altro veicolo.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

L'Assicurato potrà scegliere le seguenti opzioni:

Pack Plus: assenza di degrado sui danni parziali fino a un massimo di 36 mesi (in base alla durata della garanzia), aumento massimali Cristalli.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Qualora il veicolo assicurato sia dotato di antifurto volumetrico, satellitare, elettronico o di radiolocalizzatore (non rientrano in questa categoria, gli antifurti denominati "Immobilizer" offerti di serie dalla casa costruttrice).

La presenza di uno degli antifurti, determina uno sconto del premio assicurativo pari al 15% del premio sulla garanzia Furto.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Riduzione dello scoperto Furto

La percentuale di scoperto per la garanzia Furto può essere diminuita del 5% (per tutte le provincie), 10% (solo per alcune provincie) o 15% (per alcune provincie) con il pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per singole garanzie non sono assicurati:

FURTO E INCENDIO:

I danni causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguito da incendio.

DANNI INDIRETTI:

I giorni di fermo del veicolo per riparazioni.

ROTTURA CRISTALLI:

Le rigature e segnature.

	MINICOLLISIONE: L'Assicurazione non opera se non è operante l'assicurazione obbligatoria RC Auto. EVENTI NATURALI: • I danni conseguenti da fenomeni sismici; • L'Assicurazione non opera se gli eventi naturali non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili. ASSISTENZA STRADALE: <u>Auto sostitutiva per danni al veicolo:</u> • le spese di carburante, le assicurazioni che non sono espressamente indicate nel contratto di autonoleggio e le franchigie; • le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato; • il drop-off in caso di riconsegna in un Paese diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Limitatamente alla garanzia FURTO E INCENDIO sono esclusi i danni:

- per atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Limitatamente alla garanzia ROTTURA CRISTALLI sono esclusi i danni:

- danni causati da caduta di neve, tegole o grandine;
- danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;

Limitatamente alla garanzia EVENTI NATURALI sono esclusi i danni:

- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nell'oggetto dell'assicurazione;
- i danni causati solo indirettamente dall'evento naturale, nonché i danni da urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, aspirazione di acqua nel motore, attraversamento di accumuli di acqua esterni;
- i danni causati da allagamenti, ma sono compresi i danni determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua.

Limitatamente alla garanzia EVENTI SOCIOPOLITICI sono esclusi i danni:

- causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- conseguenza di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Limitatamente alla garanzia ASSISTENZA STRADALE sono esclusi:

- in caso di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- in caso di operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- per l'auto sostitutiva fornire veicoli a uso privato superiori a 2000 cc.

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Assicurato per le garanzie FURTO E INCENDIO:

RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE		
Provincia	Scoperto	Minimo
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TO, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province	10%	€ 250,00
AQ, BI, BR, CA, CB, CH, CS, FR, IS, LE, LT, MB, MI comune, MI prov, MT, PZ, RI, RM comune, RM prov, SA, TA, TE, VV	20%	€ 400,00
AV, BA, BT, CE, EE, FG, NA	20%	€ 500,00

RIACQUISTO O RIPARAZIONE FUORI RETE		
Provincia	Scoperto	Minimo
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TO, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province	20%	€ 350,00
AQ, BI, BR, CA, CB, CH, CS, FR, IS, LE, LT, MB, MI comune, MI prov, MT, PZ, RI, RM comune, RM prov, SA, TA, TE, VV	25%	€ 500,00
AV, BA, BT, CE, EE, FG, NA	35%	€ 750,00

GARANZIE COMPLEMENTARI

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate:

Si applicano i medesimi scoperti della garanzia Furto.

EVENTI NATURALI: Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

EVENTI SOCIOPOLITICI

INDENNIZZO	Scoperto	Minimo
IN RETE	10%	€ 250,00
FUORI RETE	20%	€ 350,00

FURTO:

- In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
- In caso di perdita totale di un veicolo dotato di antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore non funzionante al momento del sinistro la Garanzia Furto opera con lo scoperto aggiuntivo del 15% dell'ammontare del danno.

DEGRADO – DEPREZZAMENTO:

PERDITA TOTALE:

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d'acquisto. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato a cui saranno applicati gli scoperti previsti dall'Assicurazione.

DANNI PARZIALI:

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non

siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) 12 mesi per gli accessori e gli optional;
- c) due anni per tutte le altre parti.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto il pacchetto Pack Plus in fase di stipula dell'Assicurazione, i punti b) e c) sopra riportati si elevano fino a un massimo di 36 mesi.

Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. Qualora il veicolo abbia subito precedenti sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto):

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.

Qualora il veicolo sia concesso in Locazione Finanziaria e venga assicurato IVA compresa, in caso di danno totale l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di Locazione Finanziaria pagati dal conduttore alla data del sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

L'Assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento, o dalla data di conoscenza del fatto al CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 S.r.l. – Via Vittor Pisani 13 2012 Milano - al numero verde 800 17 80 45 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057) o alla mail vwfs@mach-1.it. È inoltre possibile, accedendo al sito www.mach-1.it, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti.

(Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30).

IN CASO DI DANNO TOTALE l'Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti:

Per la garanzia FURTO:

- Copia della denuncia alle Autorità
- TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
- Originale della carta di circolazione, se disponibile
- Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la "Perdita di Possesso" o la cessazione dalla circolazione
- Copia del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso"
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA • Copia della fattura di acquisto del veicolo (1)
- Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud
- Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria
- Documentazione attestante l'installazione e lo stato dell'antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro.

Per eventi diversi dal furto:

- Copia della fattura di acquisto del veicolo
- Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione
- Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA.

IN CASO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO, o di sue parti l'Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 800 17 80 45 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057) del Centro Assistenza Clienti. Qualora il ritrovamento sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto dalle Condizioni di assicurazione;
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo alla Società al netto dei danni parziali subiti.

IN CASO DI DANNO PARZIALE, l'Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti:

- Copia della denuncia alle Autorità
- Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta
- Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo
- Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale)
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA
- Foto dei danni

In caso di riparazione necessaria per la circolazione del veicolo l'Assicurato deve presentare la relativa fattura (si applica a tutte le garanzie).

Limitatamente alle seguenti garanzie l'Aderente deve consegnare la seguente documentazione:

1. Spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi.

La garanzia è prestata dietro presentazione della fattura delle spese sostenute.

2. Veicolo con installazione di antifurto volumetrico, satellitare, elettronico o di radiolocalizzatore:

L'Assicurato deve fornire una dichiarazione della centrale operativa, o documento equipollente della stessa centrale operativa, che l'antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore era attivo al momento del sinistro - dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del sinistro.

3. Eventi naturali:

Gli eventi naturali devono essere documentalmente dimostrabili.

	L'Assicurato inoltre: - Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non può effettuare altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società; - Non potrà, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società. Assistenza diretta / in convenzione: L'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ai centri convenzionati al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Il Centro Convenzionato è il Concessionario, la filiale o l'officina/carrozzeria autorizzata dalla rete Volkswagen Financial Services S.p.A. E' quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Mach-1 per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino. Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla GARANZIA ASSISTENZA l'Assicurato deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società INTER PARTNER ASSISTANCE – Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 90 09 16 dall'Italia, tel. +39 06 42115621 dall'estero– fax +39 06 4740742. Alla Centrale Operativa l'Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 8 427 290, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa. Qualora l'Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa. Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio corrisposto dall'Aderente è comprensivo di imposta. Il premio deve essere versato in un'unica soluzione in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative mediante bonifico dal Contraente, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Financial Services S.p.A.
Rimborso	L'Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - in caso di ripensamento dell'Aderente, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge; - In caso di recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive - In caso di recesso per Sinistro, La Società terrà a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. - In caso di estinzione anticipata del finanziamento/locazione finanziaria, la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La

	Società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, recesso, la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio. - Estinzione anticipata per danno totale (a seguito di Furto). Se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. Per tutti gli altri casi di danno totale dovuto da Sinistro, la Società rimborsa il Premio netto in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
--	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l'Assicurato aderisce al programma assicurativo. Il contratto non prevede tacito rinnovo Non ci sono periodi di carenza delle coperture
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	- Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. - L'Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.
Risoluzione	- In caso di estinzione anticipata del Finanziamento/Locazione Finanziaria o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento. La Società non procede alla risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione nel caso in cui: • l'Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo; • l'Assicurato, in seguito a trasferimento del Finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato. - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, recesso, senza estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento o in assenza dello stesso, si determina la cessazione del rischio. Il contratto è risolto dalla data di consegna dei documenti previsti dalle Condizioni di assicurazione, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto

	del veicolo; - In caso di durata pluriennale, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua. Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. - Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
--	--



A chi è rivolto questo prodotto?

La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un Contratto di Finanziamento, sotto qualunque forma tecnica, o di Locazione Finanziaria tramite Volkswagen Financial Services S.p.A., per l'acquisto di un'autovettura ad uso privato o un autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali.

Il valore assicurato è quello riportato in fattura d'acquisto.

Il valore assicurato può essere superiore, solo in caso di autorizzazione scritta della Società.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 42,79% del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 8,20%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: Centro Assistenza Mach1 Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano – numero Verde 800 17 80 45 (dall'estero: +39 02 00638057) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 – fax: +39 02 89015828 – e mail: reclami@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it oppure all'Autorità de Contrôle Prudentiel et de Resolution - Direction du controle des pratiques commerciales 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non è previsto l'arbitrato. Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L'Aderente può presentare reclamo all'Ivass chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all'IVASS

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME *INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Infortuni da Circolazione

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: AXA FRANCE VIE S.A. imprese di assicurazione con sede legale in Francia e sotto la Vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR)

Prodotto: Personal Safe (Polizza Collettiva n. 900.915)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un **sommario** delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione è disponibile per le persone residenti in Italia che desiderano coprirsi da infortuni conseguenti alla circolazione entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Decesso da infortunio
- ✓ Ricovero ospedaliero a seguito di infortunio
- ✓ Terapia fisica a seguito di infortunio



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le persone che avessero già superato i 75 anni di età al momento dell'adesione alla polizza
- ✗ I non residenti in Italia
- ✗ Qualora il decesso sia avvenuto dopo 180 giorni dall'evento
- ✗ Il ricovero ospedaliero che duri meno di 24 ore
- ✗ Vengano prescritte meno di 3 sedute di terapia



Ci sono limiti di copertura?

- ! il decesso, il ricovero o la necessità della terapia fisica non siano dovuti esclusivamente ad un infortunio coperto, ma anche all'effetto, diretto o indiretto, di condizioni preesistenti;
- ! il Sinistro sia avvenuto mentre l'Assicurato era alla guida di un veicolo per il quale non era in possesso di regolare patente di guida in corso di validità;
- ! il Sinistro sia occorso mentre l'Assicurato guidava o viaggiava come passeggero in qualsiasi tipo di corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli a motore, oppure guidava o viaggiava come passeggero su motocicli per ragioni professionali o di lavoro
- ! l'evento coperto sia occorso in occasione di guerra o terrorismo;
- ! l'evento coperto sia occorso in occasione dell'assunzione di droghe e/o alcool da parte dell'Assicurato;
- ! il Sinistro sia occorso in occasione della prestazione di un servizio nelle forze armate (di qualsiasi paese) anche se in attività non belliche.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie prestate sono valide per tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- In caso di Sinistro, l'Assicurato, o chi per lui, dovrà tempestivamente contattare il Servizio Clienti al Numero verde 800 178045 (oppure 02 00638057), dovrà richiedere il modulo di denuncia del sinistro ed esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
- Inviare la documentazione relativa al sinistro a: Mach 1 S.r.l., Servizio Sinistri, Via Vittor Pisani n. 13 – 20124 – Milano e in particolare:

Per la garanzia Decesso:

- copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio.
- copia della certificazione medica del Decesso con indicazione delle cause che lo hanno determinato;
- copia del certificato di morte;
- eventuale copia della cartella clinica in caso di degenza dell'Assicurato presso un Ospedale;

Per la garanzia Ricovero ospedaliero:

- copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio.
- copia della certificazione attestante la data di ricovero e delle dimissioni;
- copia della cartella clinica attestante le cause che hanno determinato il ricovero.

Per la garanzia Terapia fisica:

- copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio.
- copia del certificato di pronto soccorso con descrizione delle lesioni subite dall'assicurato
- copia del certificato medico;



Quando o come devo pagare?

Il Premio è versato in un'unica soluzione, in via anticipata, mediante RID Bancario o Carta di Credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Certificato come Data di Decorrenza. La copertura termina il giorno indicato nel Certificato come Data di Scadenza oppure in caso di decesso o di trasferimento della residenza fuori dall'Italia.



Come posso disdire la polizza?

In caso di durata poliennale, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto, senza oneri, ad ogni scadenza annuale dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni.

Assicurazione Infortuni da Circolazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)



AXA FRANCE VIE S.A.

Prodotto: Personal Safe (Polizza Collettiva n. 900.915)

Data di realizzazione: 1 marzo 2019

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA FRANCE VIE S.A. con sede legale a Nanterre, 313 Terrasses de l'Arche – 92727 FRANCIA, codice Fiscale e Partita IVA: FR 62 310 499 959, numero di iscrizione al Reg. Imp. n. 310 499 959 RCS Nanterre, iscritta presso l'autorità di vigilanza ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) n. 5020051, operante in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi

AXA FRANCE VIE S.A. con sede legale a Nanterre, 313 Terrasses de l'Arche – 92727 FRANCIA, codice Fiscale e Partita IVA: FR 62 310 499 959 tel.: 0033.1.40.50.60.70 sito internet: www.axa.com, numero di iscrizione al Reg. Imp. n. 310 499 959 RCS Nanterre, soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) n. 5020051, ammessa ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con provvedimento Isvap n. II.00022 del 03/01/2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società AXA FRANCE VIE S.A. il patrimonio netto è pari a 3.934 milioni di euro di cui per capitale sociale 488 milioni di euro e per riserve 3.446 milioni di euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.axa.com). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 5.471 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 2.462 milioni di euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 8.148 milioni di euro, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 149%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

Decesso a seguito di infortunio: La Compagnia verserà ai Beneficiari indicati dall'Assicurato, o in mancanza agli eredi, un Indennizzo di € 100.000,00 se l'Assicurato muore in seguito ad un evento coperto. —

Ricovero ospedaliero a seguito di infortunio: Permanenza dell'Assicurato in istituto di cura, certificata da cartella clinica. (l'eventuale permanenza in pronto soccorso non è considerata ricovero). La Compagnia verserà all'Assicurato un'indennità pari a € 100,00 per ogni giorno di ricovero in Istituto di cura dovuto ad un evento coperto. Per il calcolo della durata in giorni del ricovero, 24 ore di permanenza ininterrotta nell'istituto di cura verranno conteggiate come un giorno di ricovero; se il periodo di permanenza non fosse uguale ad un multiplo di 24 ore, il periodo residuo di meno di 24 ore non sarà considerato per il calcolo della durata del ricovero.

Prescrizione di terapia fisica a seguito di infortunio (tecniche di manipolazione fisica e/o con strumenti meccanici prescritte da uno Specialista ed effettuate dallo stesso ovvero da un fisioterapista regolarmente abilitato). La Compagnia verserà all'Assicurato un'indennità pari a € 300,00.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previsti sconti di premio

OPZIONI CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con maggiorazione del premio



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sono escluse le prestazioni eseguite in:

- istituti psichiatrici, istituti o enti destinati alla cura di malattie psichiatriche o psicologiche, inclusi i reparti di psichiatria di un Ospedale, luoghi di convalescenza o di lungo degenza, stabilimenti termali, strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, residenze sanitarie per anziani (RSA), cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all'art. 2 della legge 15 marzo 2010 n. 38.

Sono esplicitamente esclusi dalla nozione di **veicolo privato**, tra gli altri:

- i taxi, le vetture destinate al noleggio con conducente ed i veicoli ad uso promiscuo.

Sono esclusi dalla nozione di **veicoli a motore**:

- i macchinari per l'agricoltura, i carrelli elevatori e i treni della metropolitana.

Limitatamente alla prestazione in caso di decesso:

- è escluso l'indennizzo se il decesso è avvenuto oltre 180 giorni dall'evento



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurato o il Beneficiario non avranno diritto ad alcuna prestazione da parte della Compagnia e questa non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo qualora:

1) Il decesso, il ricovero o la necessità della terapia fisica non siano dovuti esclusivamente ad un infortunio coperto, ma anche all'effetto, diretto o indiretto, di condizioni preesistenti.

Per condizioni preesistenti si intendono: ogni malattia, infermità, lesione, invalidità o altra condizione di salute dell'Assicurato che si sia manifestata in un momento antecedente alla data di decorrenza della copertura. In ogni caso, si considererà sussistente una Condizione Preesistente quando, prima della Data di Decorrenza della copertura:

- un Medico abbia prescritto all'Assicurato una cura, una visita specialistica o un controllo in relazione a un infortunio, a una malattia o a semplice sospetto di malattia che in seguito sia stato confermato;
- l'Assicurato abbia avuto motivo di sospettare l'esistenza di una malattia o di una lesione che avrebbe condotto una persona normalmente diligente a sottoporsi a una visita o a esame medico;
- l'Assicurato aveva sintomi o segni evidenti di una malattia o di una lesione a prescindere dal fatto che egli potesse essere a conoscenza di ogni possibile relazione tra tali sintomi o segni e una particolare malattia.

2) il Sinistro sia occorso in occasione di guerra o qualsiasi atto di guerra, invasione, terrorismo o attività terroristica, atto di nemico straniero, ostilità (sia che sia stata dichiarata guerra o meno), rivolta e/o tumulto, sciopero, guerra civile, ribellione, insurrezione, potere militare o usurpato.

3) il Sinistro sia occorso in occasione dell'assunzione di droghe e/o alcool da parte dell'Assicurato a meno che le droghe siano state debitamente prescritte, non siano assunte per la cura della dipendenza da droghe e, nel caso l'evento sia accaduto mentre l'Assicurato era conducente di un veicolo privato, non prevedano il consiglio di non guidare sotto il loro effetto.

4) il Sinistro sia stato causato, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi atto illecito dell'Assicurato o degli esecutori

testamentari dell'Assicurato o dei suoi rappresentanti legali, curatori o tutori, del Beneficiario o degli eredi legittimi dell'Assicurato.

5) il Sinistro è stato provocato intenzionalmente dal Beneficiario, la designazione fatta in suo favore dall'Assicurato sarà considerata inefficace e, conseguentemente, egli non avrà diritto di ricevere l'Indennizzo.

Limitatamente alla Terapia Fisica:

La copertura non opera se la correlazione tra l'evento e la terapia non è provata da certificato di pronto soccorso indicante le lesioni subite e dalla prescrizione del medico.

In caso di trasferimento della residenza dell'Assicurato al di fuori dell'Italia, in caso di morte dell'Assicurato,
l'eventuale incasso del Premio successivamente al termine della copertura non comporterà alcun obbligo per la Compagnia di fornire la copertura assicurativa prevista dallo stesso e tale importo di premio sarà rimborsato all'Assicurato.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	In caso di Sinistro, l'Assicurato, o chi per lui, dovrà tempestivamente contattare il Servizio Clienti Mach 1 Srl -Via Vittor Pisani n. 13, 20124 Milano (MI) Numero verde 800 178045 (oppure dall'estero 02 00638057) attivo dal Lunedì-Venerdì 9:00 alle 12:30 e dalle 15.00 alle 17.30 Email: infortunivw@mach-1.it Fax: 02 62087266. L'Assicurato dovrà compilare il modulo di denuncia del sinistro ed esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. Spetta all'Assicurato fornire alla Compagnia prima possibile tutte le informazioni utili al fine di constatare e verificare l'esistenza del Sinistro. Qualsiasi certificato medico dovrà essere redatto su carta intestata del Medico o della ASL o altro ente competente e recare firma e timbro del Medico che lo rilascia. La Compagnia può richiedere che l'Assicurato produca documentazione aggiuntiva rispetto a quella descritta nelle disposizioni del presente articolo. La Compagnia può altresì richiedere che l'Assicurato si sottoponga, a spese della Compagnia, a una visita e/o ad accertamenti medici. Ogni documentazione aggiuntiva richiesta dalla Compagnia ai fini della liquidazione del Sinistro deve essere fornita dall'Assicurato non appena possibile. Il pagamento dell'Indennizzo avverrà solo previo ricevimento da parte della Compagnia di tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del Sinistro e una volta completata ogni eventuale indagine successiva come sopra indicato.
	<u>Assistenza diretta / in convenzione:</u> Non ci sono prestazioni fornite direttamente dall'Assicurato da Enti/ Strutture convenzionate con la Compagnia.
	<u>Gestione da parte di altre imprese:</u> Non ci sono altre Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	<u>Prescrizione:</u> i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Qualora la Compagnia accerti che, avuto riguardo all'età effettiva e alla residenza, l'Assicurato non avrebbe potuto aderire al contratto, o nel caso in cui accerti che l'Assicurato ha reso dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che avrebbero determinato l'impossibilità per l'Assicurato di aderire al contratto medesimo, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La Compagnia si impegna a liquidare gli indennizzi entro 60 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio corrisposto dall'Assicurato è comprensivo di imposta. L'Assicurato è tenuto a pagare il premio unico anticipato previsto nel Certificato.
---------------	---

	Se il premio è pagato mediante domiciliazione bancaria tramite RID o carta di credito, l'Assicurato dovrà fornire le proprie coordinate bancarie e autorizzare la banca o l'emittente della Carta a provvedere all'addebito del Premio.
Rimborso	<u>In caso di cessazione di efficacia della copertura assicurativa per trasferimento della residenza dell'Assicurato al di fuori dell'Italia o, in caso di morte dell'Assicurato</u> qualsiasi importo addebitato o versato successivamente verrà tempestivamente rimborsato all'Assicurato senza interessi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La singola copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo come data di decorrenza, a patto che la prima rata di premio sia stata pagata. Non è previsto il tacito rinnovo. Non sussistono periodi di carenza. Non sussistono differenziazioni in termini di durata per la singola copertura.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto al Dip Danni.
Risoluzione	In caso di disdetta della polizza tra Volkswagen Financial Services S.p.A. e AXA France Vie le singole coperture resteranno valide fino alla prima scadenza successiva, alla quale si intenderanno automaticamente disdettate. In questo caso, sarà cura del Contraente informare gli assicurati del mancato rinnovo delle singole coperture. In caso di trasferimento della residenza dell'Assicurato al di fuori dell'Italia o in caso di morte dell'Assicurato la copertura relativa ad ogni singolo Assicurato termina automaticamente e l'eventuale incasso del Premio successivamente al termine della copertura non comporterà alcun obbligo per la Compagnia di fornire la copertura assicurativa prevista dallo stesso. In caso di disdetta: - da parte della Compagnia, da effettuarsi con lettera raccomandata, inviata almeno 30 giorni prima di ogni scadenza sia alla Contraente che all'Assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone residenti in Italia e di età inferiore a 75 anni



Quali costi devo sostenere?

Il premio viene versato in un'unica soluzione all'inizio dell'assicurazione e non è frazionabile.

- costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 64,46% del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 12,69%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, e in generale riguardanti la mancata osservanza, sia da parte dell'impresa di assicurazione che degli intermediari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni e delle relative norme di attuazione, deve fare riferimento ai seguenti recapiti: Service Relation Clientèle AXA Solutions Collectives – AXA France Vie (313, Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex) La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it oppure al mediatore della Fédération Française des Sociétés d'Assurances Le Médiateur BP 290 75425 PARIS CEDEX 09 corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. oppure Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato Irrituale: La Compagnia si impegna a porre in essere, su richiesta scritta dell'Assicurato, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione. Nel caso particolare di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro, la Compagnia si impegna, su richiesta scritta dell'Assicurato, a conferire mandato, con scrittura privata fra le Parti a un Collegio di tre medici affinché esso decida a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico potrà provenire sia dall'Assicurato sia dalla Compagnia. La Compagnia, dopo aver verificato la disponibilità dell'Assicurato all'attivazione della procedura conciliatoria, provvederà a nominare, per iscritto, il medico designato e a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall'Assicurato. Il terzo medico sarà scelto dalle parti, sulla base di una terna di nomi proposta dai medici designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo medico, la parte che ha promosso l'arbitrato convocherà il Collegio Medico, invitando l'altra parte a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell'Assicurato e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico non è vincolante per le parti, e non pregiudica la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale. Risoluzioni delle liti transfrontaliere. L'Aderente può presentare reclamo all'Ivass direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI¹

(Modulo da consegnare al Cliente in caso di adesione all'offerta assicurativa)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- (a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- (b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- (c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- (d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- (e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 (i);
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

¹ In caso di polizza collettiva per Contraente deve intendersi altresì l'Aderente alla stessa polizza.

DICHIARAZIONE SUI DATI ESSENZIALI DELL'INTERMEDIARIO

AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa il distributore ha l'obbligo di consegnare al Contraente¹ il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del D.Lgs n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente

- (a) Cognome e Nome: PACIFICO ANTONIO.....;
- (b) iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) con estremi identificativi riscontrabili consultando il Registro presente sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it);
- (c) indirizzo della sede operativa/legale VIA DEI FAGGI 9 CASTELFRANCO VENETO (TV).....;
- (d) telefono:; indirizzo di posta elettronica o PEC;
- (e) svolge l'attività di intermediazione assicurativa per conto di "VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A." (di seguito VWFS) con sede in Milano, Via Carlo I. Petitti, 15 - 20149 Milano, responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa: Andrea Roberto Morosati, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 Febbraio 2019 con numero D000621181.

Si segnala che l'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta e che gli estremi identificativi dell'Intermediario possono essere verificati consultando il Registro sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo e riassicurativo

- (a) Imprese assicuratrici di cui sono offerti i prodotti: Cardif Assurances Risques Divers, Cardif Assurance VIE, MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni.
- (b) Per le compagnie MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, AXA France Vie, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e Reale Mutua di Assicurazioni, l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente, per l'attività di collaborazione alla gestione dei sinistri ed incasso dei premi assicurativi, con la società Mach 1 S.r.l., con sede in Milano, Via Vittor Pisani, 13/B - 20124 Milano, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) dal 15 settembre 2009 n. A000317603, tel. 02 30465068, www.mach-1.it, mach1@registerpec.it.
- (c) Con riferimento al pagamento dei premi si precisa che è stata stipulata dall'Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750,00.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- (a) Nel caso di polizze danni - MR192-NEW BUSINESS TOUR, PS051-Personal Safe (rip) - l'intermediario percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo in virtù dell'attività di intermediazione effettuata.

Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'Intermediario VWFS e l'impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen AG;

- (a) l'Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione con le quali l'Intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari sono quelle indicate nella Sezione II alla lettera (a) e svolgono attività in Italia.

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

- (a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;
- (b) Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente all'Intermediario in relazione all'attività di vendita o alle Imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti. Per l'Intermediario VWFS la funzione aziendale competente per la gestione dei reclami è reperibile ai seguenti recapiti:

Milano, Via C.I. Petitti, 15

Tel. +39 02 33 027 6961

Fax +39 02 33 027 522

E-mail assicurazioni@vwfs.com

Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o delle Imprese Assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario o dall'Impresa Assicurativa. Quando VWFS opera in collaborazione con altro Intermediario assicurativo, i reclami possono essere presentati a VWFS medesima, la quale provvederà a inoltrarli all'altro Intermediario per quanto di sua competenza. Alla trattazione del reclamo provvederà l'Intermediario in diretta relazione con l'impresa assicurativa.

¹In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l'Aderente alla stessa Polizza Collettiva.